

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 2103)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla 2^a Commissione permanente (Affari della Presidenza del Consiglio, affari interni e di culto, enti pubblici) della Camera dei deputati nella seduta del 13 maggio 1975 (V. Stampato n. 3520)

presentato dal Ministro dell'Interno

(GUI)

di concerto col Ministro degli Affari Esteri

(RUMOR)

col Ministro del Tesoro

(COLOMBO)

e col Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica

(ANDREOTTI)

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 16 maggio 1975*

Proroga della legge 12 dicembre 1973, n. 922: « Provvidenze assistenziali in favore dei profughi di guerra e dei rimpatriati ad essi assimilati »

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Le provvidenze di cui alla legge 12 dicembre 1973, n. 922, eccettuate quelle previste dall'articolo 9, terzo comma, della legge 25 luglio 1971, n. 568, sono prorogate dal 1° gennaio 1975 fino all'entrata in vigore della nuova normativa organica per la sistemazione dei profughi prevista dall'articolo 27

del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, convertito, con modificazioni, nella legge 19 ottobre 1970, n. 744, e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1975.

Art. 2.

Agli oneri relativi alle provvidenze di competenza del Ministero dell'interno si provvede con gli stanziamenti dello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero.

Art. 3.

Ai connazionali costretti a rimpatriare da paesi esteri, in conseguenza di eventi per i quali sia dichiarata l'esistenza dello stato di necessità a norma dell'articolo 3 della legge 25 febbraio 1963, n. 319, oltre all'ospitalità gratuita prevista dal quinto comma dell'articolo 1 del decreto-legge 28 agosto 1970, n. 622, nel testo modificato dalla legge di conversione 19 ottobre 1970, n. 744, nei casi eccezionali motivati dalla impossibilità di conseguire una autonoma sistemazione, può essere concesso un contributo straordinario integrativo a carico dello Stato.

Art. 4.

Per le esigenze di cui al precedente articolo il capitolo 4299 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1975 è integrato della somma di lire un miliardo.

Al relativo onere si provvede mediante riduzione di pari importo del capitolo 6855 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con proprio decreto, le occorrenti variazioni di bilancio.